

<p><i>Timbro del soggetto promotore/attuatore della manifestazione</i></p>	 <p>CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AREA EVENTI DELLA CITTA' Ufficio Manifestazioni Temporanee</p>	<p>MOD. 119 allegato B</p> <p><i>Indicare numero progressivo mod. 119 allegato A</i> n°</p>
<p align="center">SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' DI VENDITA IN VIA TEMPORANEA PER LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI/TRICI PROFESSIONALI A MANIFESTAZIONI CITTADINE</p> <p align="center"><i>Compilazione a cura dell'Operatore/Trice Professionale</i></p>		

N.B.: Il presente modulo va consegnato direttamente all'organizzatore della manifestazione, il quale è l'unico soggetto autorizzato alla trasmissione tramite PEC all'Amministrazione Comunale.

L'organizzatore, prima dell'invio delle SCIA, deve apporre il timbro di verifica sul presente modulo (in alto a sinistra) e indicare il numero progressivo assegnato all'operatore sul mod. 119/A elenco partecipanti (in alto a destra).

Il/La sottoscritto/a :

nato/a: Prov. il:

cittadinanza: residente a: Prov.

in via/corso/piazza : n.: CAP:

codice fiscale:

Tel./cell.: e-mail :

indirizzo P.E.C.:

Titolare della Ditta: iscritta al n°:

del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di: costituita in data:

Da Compilare solo nel caso di SOCIETA'

Non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società:

Con sede legale in: Prov.:

Via/Corso/Piazza: n. CAP:

Codice Fiscale della Società:

Costituita in data: iscritta al n. delle imprese presso la C.C.I.A.A. di:

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale, al fine di partecipare alla manifestazione cittadina denominata:

.....
che si terrà a Torino in via/corso/piazza: il/i giorno/i :

per l'attività di vendita temporanea dei seguenti prodotti: (indicare chiaramente la merceologia trattata):

DICHIARA DI ESSERE

(barrare la casella di interesse):

- titolare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la sussistenza dei requisiti professionali (ove previsti);
- produttore/trice agricolo/a in possesso dei requisiti per l'attività di vendita così come previsti dall'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228;
- artigiano/a iscritto/a all'albo della C.C.I.A.A. delle imprese artigiane con la sussistenza dei requisiti professionali (ove previsti);
- titolare per l'esercizio del commercio in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/98;
- altro (specificare):

Si rammenta che nel territorio della Regione Piemonte per esercitare commercio su area pubblica (inclusa vendita diretta da parte dei produttori agricoli) è obbligatorio attestare la propria posizione di regolarità contributiva e fiscale ai sensi della DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i.

DICHIARA INOLTRE

- ✓ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. settembre 2011, n. 159;
- ✓ di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71, del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i. (*).

Data:

TIMBRO

FIRMA

(per esteso e leggibile)

.....
L'autenticità della firma è garantita dal soggetto attuatore della manifestazione

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679:

i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Per l'informativa di dettaglio consultare il seguente sito:

<http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/>

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

(*) art. 71 del d.lgs 26/3/2010, n. 59 e s.m.i.

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.